Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 29 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1681.
Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione con variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, della zona compresa fra la caserma Miale, il deposito cavalli stalloni, la via Galliani, la via Domenico Cirillo ed il corso Giannone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1933-XI, n. 854, colla quale fu approvato il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Foggia ed il regolamento tecnico per la sua attuazione;

Vista la domanda in data 6 dicembre 1938-XVII con la quale il podestà di Foggia, in base alla propria deliberazione in data 3 dicembre 1938-XVII ha chiesto a norma degli articoli 2 e 12 della legge su citata, l'approvazione del piano particolareggiato con variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia della zona compresa fra la caserma Miale, il deposito cavalli stalloni, la via Galliano, la via Domenico Cirillo ed il corso Giannone;

Considerato che per la esecuzione della variante in parola era stato previsto l'esproprio di un magazzino di proprietà del Ministero della guerra facente parte della caserma Miale;

Che avendo il Ministero anzidetto dato parere sfavorevole alla demolizione del sovracitato magazzino, il comune di Foggia, con successiva deliberazione in data 14 marzo 1942-XX, ha stabilito di escludere dal piano originario della variante di che trattasi la espropriazione del magazzino su menzionato ed ha pertanto chiesto con domanda in data 2 aprile 1942-XX l'approvazione della variante in parola modificata nel senso richiesto dal Ministero della guerra, giusta planimetria in iscala 1:1000 in data 14 marzo 1942-XX;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che la proposta variante, la quale prevede la sistemazione di una zona della città dove già sorgono importanti edifici e dove sarà costruita la nuova sede Littoria, appare ammissibile in rapporto alle direttive ed ai criteri informatori del piano di massima;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 15 giugno 1933-XI, n. 854, è approvato il piano particolareggiato di esecuzione con variante al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, della zona compresa fra la caserma Miale, il deposito cavalli stalloni, la via Galliani, la via Domenico Cirillo ed il corso Giannone.

Il detto piano, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in uno stralcio planimetrico in iscala 1:1000 in data 14 marzo 1942-XX, unito al presente decreto quale parte integrante, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati, che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano particolareggiato di cui al presente decreto compiute entro il termine stabilito per la esecuzione del piano stesso, saranno esenti per venticinque anni dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale.

Per la esecuzione del detto piano particolareggiato è assegnato il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 117. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1682.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa dei SS. Cosimo e Damiano, con sede in Riace (Reggio Calabria).

N. 1682. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dei SS. Cosimo e Damiano, con sede in Riace (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1683.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Michele Arcangelo, in Salerno.

N. 1683. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Michele Arcangelo, in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1684.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Anna, in località S. Anna del comune di Rosà (Vicenza).

N. 1684. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 25 marzo 1942-XX, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Anna, in località S. Anna del comune di Rosà (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1685.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa filiale di Sant'Anna, in frazione Saccone del comune di Brentonico.

N. 1685. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 5 aprile 1942-XX, n. 133 benefici, relativo all'erezione in parrocchia della Chiesa filiale di Sant'Anna, in frazione Saccone del comune di Brentonico ed allo smembramento della parrocchia matrice di Santa Maria Maddalena Penitente, in frazione Prada dello stesso comune di Brentonico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1686.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale « Eugenio Bona » di Biella ad accettare una donazione disposta in suo favore dagli eredi del cav. Dino Querqui.

N. 1686. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico commerciale « Eugenio Bona » di Biella, viene autorizzato ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di L. 50.000 fatta dagli eredi del cav. Dino Querqui, allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata al nome del cav. Dino Querqui.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1943-XXI

LEGGE 14 gennaio 1943-XXI, n. 2.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, che autorizza l'emissione di buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, con nuovo titolo e testo, come segue: « Emissione di buoni quinquennali del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni ».

Art. 1. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emettere alla pari, senza limiti di importo, una serie speciale di buoni del Tesoro, nominativi, senza premio, rimborsabili entro il 1° luglio 1947-XXV, fruttanti l'interesse annuo di lire tre per ogni cento lire di capitale nominale a partire dal 1° luglio 1942-XX, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile a rate semestrali posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

I buoni di cui al comma precedente non possono essere trasferiti, se non per causa di morte delle persone fisiche, ovvero per scioglimento e fusione di società ed enti, intestatari dei titoli stessi, nè possono essere sequestrati o sottoposti ad ipoteche e vincoli o formare oggetto di operazioni di anticipazione o di costituzione di depositi cauzionali.

Gli interessi dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto possono essere distribuiti ai soci in aggiunta al

limite massimo del dividendo ripartibile ed in esenzione dell'imposta cedolare.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno fissate le modalità di sottoscrizione e le caratteristiche dei titoli da emettersi in base al presente decreto e sarà provveduto alle variazioni da introdursi nei bilanci dell'entrata e della spesa, in dipendenza del decreto stesso.

Art. 2. — Le ricevute, i certificati provvisori ed i titoli definitivi da emettersi in dipendenza del presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo, e di concessioni governative.

Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la detta operazione di emissione di buoni quinquennali, di cui al primo comma dell'art. 1, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa, e, ove ne occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

La spedizione dei certificati provvisori e dei titoli definitivi, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sarà effettuata in esenzione delle tasse postali, salva l'osservanza delle formalità che verranno a tale uopo stabilite.

Art. 3. — E' fatto obbligo alle società di cui ai capi da III a VII del titolo V del Libro del lavoro del Codice civile, che saranno costituite dopo la pubblicazione del presente decreto, di investire nei buoni di cui all'art. 1, una somma pari al 20 per cento del loro capitale versato in numerario.

L'investimento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito dell'atto costitutivo, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e, per i versamenti successivi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per i medesimi.

Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova società, le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti in numerario di nuovo capitale.

Art. 4. — Le società di cui ai capi da III a VII del titolo V del Libro del lavoro che intendano, dopo la pubblicazione del presente decreto, procedere ad aumenti di capitale con versamenti in numerario, anche se deliberati e autorizzati precedentemente, devono emettere le nuove azioni con un sopraprezzo da imputare a riserva, pari alla differenza tra il valore nominale ed il valore di mercato determinato in base alla media dei prezzi di compenso delle azioni nelle varie borse del Regno alla fine del mese antecedente alla data della deliberazione assembleare dell'aumento di capitale, diminuito di uno scarto massimo del 10 per cento.

Le società stesse debbono inoltre investire nei buoni del Tesoro di cui all'art. 1, un importo pari al 20 per cento delle somme che ad esse saranno versate per l'aumento del capitale dai sottoscrittori o dai soci, compreso il sopraprezzo delle azioni di cui al comma precedente.

L'investimento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle somme dovute dai sottoscrittori o dai soci.

Art. 5. — Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, nel caso in cui le azioni non siano quotate in borsa, come pure nel caso in cui, pur essendo quotate in borsa, non abbiano riportato, nell'anno in cui ha luogo l'emissione, contrattazioni in borsa a contanti o a termine o abbiano riportato contrattazioni che a parere insindacabile del Ministero delle finanze, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli, il sopraprezzo sarà determinato dalla differenza fra il valore nominale delle azioni e quello risultante da apposita valutazione dei titoli, da effettuarsi, con riferimento al mese che precede quello in cui ha avuto luogo la deliberazione dell'aumento del capitale, a norma del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, diminuito di uno scarto massimo del 10 per cento.

Art. 6. — Le disposizioni dell'art. 4 non si applicano agli aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni di società ed in occasione di queste, a condizione che l'aumento non sia superiore alla somma del capitale delle società fuse o incorporate. Qualora la fusione o la concentrazione abbia luogo mediante assegnazione, in opzione, da parte della società incorporante, ai propri azionisti, di azioni delle società da incorporare, tale assegnazione è soggetta alla imposta sul plusvalore, e alla sovrimposta di negoziazione di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357.

Nei casi di cui all'art. 5 per l'applicazione di detti tributi, si assume come valore di cessione quello risultante da apposita valutazione dei titoli da effettuarsi, con riferimento al mese che precede quello in cui ha avuto luogo la deliberazione dell'aumento del capitale, a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, numero 739.

Nei casi di cui al comma precedente, l'ultima valutazione definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione da assumere come valore di riferimento nella ipotesi prevista dalla lettera *b*) dell'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, non può essere posteriore a quella del 1940 agli effetti dell'imposta di negoziazione per l'anno 1941.

Art. 7. — Sono vietati i passaggi, sotto qualsiasi forma, di riserve a capitale e la distribuzione di azioni o altre attività sociali a titolo parzialmente o totalmente gratuito.

Art. 8. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli aumenti di capitale fino a concorrenza dell'ammontare delle somme impiegate:

a) per concorrere agli aumenti di capitale di altre società italiane in proporzione delle partecipazioni che la società, che aumenta il proprio capitale, avesse nelle società medesime, giusta le risultanze dell'ultimo bilancio;

b) per reintegrare svalutazioni del capitale deliberate dopo il 10 giugno 1940-XVIII, allo scopo di sanare perdite patrimoniali.

Sono inoltre esenti dagli obblighi imposti dal presente decreto gli aumenti di capitale deliberati, a sensi degli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 15 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito dalla legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, nel termine fissato dall'art. 3 della legge 18 aprile 1941-XIX, n. 277.

Art. 9. — E' in facoltà del Ministro per le finanze di disporre, con suo decreto, nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, ricorrano particolari ragioni che giustificano una deroga alle disposizioni del presente decreto relativamente alla costituzione di società o di aumenti di capitali interessanti la produzione bellica,

su attestazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, che gli investimenti in buoni del Tesoro previsti dagli articoli precedenti siano sostituiti dal versamento di una somma corrispondente in un conto fruttifero vincolato presso la Regia tesoreria.

La Regia tesoreria è autorizzata a ricevere le somme relative ed a corrispondere su di esse l'interesse annuo del 3 per cento, netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile alla fine di ciascun anno solare.

Con lo stesso decreto, di cui al comma 1°, il Ministro per le finanze stabilirà le condizioni, le modalità ed i termini per lo svincolo dei depositi previsti dal presente articolo.

Art. 10. — Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle società cooperative che abbiano un capitale superiore ai cinque milioni.

Art. 11. — Le società che non provvederanno ad effettuare gli investimenti prescritti dal presente decreto nei termini stabiliti, dovranno pagare gli interessi di mora, in misura del 7 per cento in ragione d'anno.

Contro le società inadempienti si agirà con la procedura stabilita per la riscossione dei tributi erariali.

Il Ministro per le finanze stabilirà, con suo decreto, la data con cui il presente provvedimento cesserà di aver vigore, data che sarà compresa entro un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST
VENTURI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 dicembre 1942-XXI.

Unificazione perni e relative rosette e dadi esagoni ad intagli, bassi, lavorati.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 26 dicembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria la osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1706 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni senza testa, con testa piana e con testa ad occhio - Prospetto dei tipi unificati;

UNI 1707-1709 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni senza testa (fascicolo unico di 3 tabelle);
Sostituisce UNIM 131 *e* 132

UNI 1710-1712 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa piana stretta (fascicolo unico di 3 tabelle);

UNI 1713-1715 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa piana larga - Tipo liscio (fascicolo unico di 3 tabelle);

UNI 1716-1718 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa piana larga - Tipo con estremità filettata lunga (fascicolo unico di 3 tabelle);

UNI 1719-1721 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa piana larga - Tipo con estremità filettata corta (fascicolo unico di 3 tabelle);

UNI 1722-1724 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa ad occhio - Tipo liscio (fascicolo unico di 3 tabelle);

UNI 1725-1726 - 24 ottobre 1941-XIX: Perni con testa ad occhio - Tipo con estremità filettata (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 1727 - 24 ottobre 1941-XIX: Dadi esagoni ad intagli, bassi, lavorati;
Sostituisce UNI 218

UNI 1749 - 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per perni, grezze;

UNI 1750 - 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per perni, lavorate.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 11 febbraio 1935-XIII sono sostituite da quelle del presente decreto, per quanto riguarda la UNI 218.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di intercambiabilità con costruzioni già in dotazione esista necessità, nel caso di riparazioni o per consentire la riproduzione di complessi sulla base di disegni anteriori, di continuare ad impiegare elementi conformi a tipi preesistenti;

b) quando si tratti di introdurre nuovi tipi di perni che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle modificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 dicembre 1942-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(317)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 dicembre 1942-XXI.
Unificazione barre piatte di acciaio laminate a caldo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 26 dicembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, le tabelle di osservanza obbligatoria:

UNI 713-719 - 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di sette tabelle): Barre piatte di acciaio laminate a caldo,

di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 16 ottobre 1939-XVII, sono da considerarsi *sospese*, ed in loro vece è temporaneamente prescritta l'osservanza obbligatoria delle tabelle UNI *sostitutive;*

UNI T 713-719 - settembre 1942-XX (fascicolo unico di sette tabelle): Barre piatte di acciaio laminate a caldo.

Le tabelle temporanee sostitutive portano lo stesso numero delle tabelle UNI normali che esse sono destinate a surrogare, con l'aggiunta della lettera T precedente il numero, e sono caratterizzate dalla scritta trasversale colorata « temporanea ».

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti e stabilimenti di cui all'art. 1, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le tabelle temporanee sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle temporanee da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri

Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 dicembre 1942-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(316)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Lorenzo Pilolli a consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 25 maggio 1940-XVIII con il quale il fascista Atto Zucchelli è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Lorenzo Pilolli a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Atto Zucchelli;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Lorenzo Pilolli è nominato consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Atto Zucchelli che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(280)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Ezio Capresi a consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Terenzi Fernando è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Ezio Capresi a consigliere aggregato della suddetta Corporazione quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Fernando Terenzi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ezio Capresi è nominato consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Fernando Terenzi che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(281)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Francesco Vairo a consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Carlo Castiglia è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Francesco Vairo a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Carlo Castiglia;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Francesco Vairo è nominato consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Carlo Castiglia che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(282)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Luigi Romani a consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Francesco Galanti è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Luigi Romani a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Francesco Galanti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Romani è nominato consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Francesco Galanti che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(283)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Salvatore Pugliese a consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Bruno Dolcetta Capuzzo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Salvatore Pugliese a consigliere aggregato della suddetta Corporazione quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del fascista Bruno Dolcetta Capuzzo, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Salvatore Pugliese è nominato consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del fascista Bruno Dolcetta Capuzzo deceduto.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(284)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1943-XXI.

Nomina del fascista Vincenzo Marzullo a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Gino Bizzarri è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione suddetta in rappresentanza della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio;

Vista la designazione della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio per la nomina del fascista Vincenzo Marzullo a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale proprio rappresentante in sostituzione del fascista Gino Bizzarri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vincenzo Marzullo è nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio in sostituzione del fascista Gino Bizzarri che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(285)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1943-XXI.

Disciplina dell'orario di lavorazione per le macinazioni di cereali e leguminose ad uso di consumatori diretti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 27 settembre 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 231 del 30 settembre 1941-XIX) relativo alla disciplina della macinazione di cereali e leguminose per uso di consumatori diretti;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1942-XX) recante disposizioni relative alla produzione di sfarinati per uso di consumatori diretti da parte dei molini di prima categoria;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare le deroghe all'orario di lavorazione concesse nei casi di forza maggiore a norma dell'art. 3 del decreto Ministeriale

27 settembre 1941-XIX, per i molini di seconda categoria e di stabilire norme per le consegne di prodotti e relativi sfarinati presso i molini di prima categoria eventualmente autorizzati alle lavorazioni per uso di consumatori diretti;

Decreta:

Art. 1.

Le deroghe all'orario di lavorazione stabilito per i molini di seconda categoria a norma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 27 settembre 1941-XIX sono ammesse soltanto per cause determinate da forza maggiore e con l'osservanza delle seguenti norme:

a) notifica alle autorità comunali: podestà, Comando CC. RR., nel caso la deroga consista nella protrazione dell'orario per non più di un'ora oltre le ore 19 per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo e le ore 20 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre;

b) autorizzazione del prefetto da richiedere per tramite del podestà, nel caso la deroga consista nella protrazione per oltre un'ora all'orario stabilito o nell'anticipazione dell'orario di apertura prima delle ore 6 per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo e delle ore 5 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre.

Art. 2.

I molini di prima categoria, autorizzati a norma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 2 agosto 1942-XX a produrre sfarinati per uso di consumatori diretti, non possono ricevere cereali o legumi nè consegnare farine e sottoprodotti della macinazione per uso di consumatori diretti fuori del seguente orario: dalle ore 6 alle ore 19 per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 5 alle ore 20 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 643, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(318)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1943-XXI.

Divieto di pastificazione per conto terzi presso qualsiasi azienda che svolge attività di pastificazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di vietare la pastificazione per conto terzi;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la pastificazione per conto terzi presso qualsiasi azienda che svolge attività di pastificazione.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI.

Il Ministro: PARESCHI

(319)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1943-XXI.

Obbligo della tenuta del libro di carico e scarico per gli esercenti i molini situati in alta montagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, recante norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui pastifici;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 209 del 1° settembre 1942-XX) relativo al controllo sulla macinazione per conto terzi;

Ritenuta la necessità di estendere l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, agli esercenti i molini di cui al Regio decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 806, situati in alta montagna, che macinano a resa integrale non più di 200 quintali all'anno;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo agli esercenti i molini, di cui al R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 806, situati in alta montagna, che macinano a resa integrale non più di 200 quintali all'anno, di tenere per le macinazioni per uso di consumatori diretti lo speciale libro bollato di carico e scarico di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388.

Art. 2.

Per le modalità di registrazione nel libro di carico e scarico valgono le norme di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, ed all'art. 2 del decreto Ministeriale 31 luglio 1942-XX.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle di cui al presente decreto.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, numero 584.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(320)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1943-XXI.

Elevazione del limite di commestibilità degli oli di oliva al 7 % di acidità espresso in acido oleico per tutte le Provincie del Regno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, numero 233, che stabilisce la classificazione ufficiale degli oli di oliva;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 15 del 20 gennaio 1941-XIX), relativo ai limiti di commestibilità degli oli di oliva per determinate Provincie;

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1942-XXI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 9 dicembre 1942-XXI), relativo alla elevazione del limite di commestibilità degli oli di oliva per alcune Provincie del Regno;

Ritenuta la necessità di estendere a tutte le altre Provincie del Regno le disposizioni relative all'elevamento del limite di commestibilità degli oli di oliva;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di commestibilità degli oli di oliva, di cui al n. 3 dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 233, è elevato al 7 % di acidità espresso in acido oleico per tutte le Provincie del Regno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(321)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le finanze ha presentato, in data 8 gennaio 1943-XXI, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII. n 589, e norme di coordinamento.

(300)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le finanze, in data 25 gennaio 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI. n. 1476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1942-XXI, n. 307, concernente proroga dei benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società.

(299)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al prezzo delle patate

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che i prezzi delle patate, attualmente vigenti per la fase di scambio da grossista della zona di produzione a grossista della zona di consumo, siano maggiorati di lire 2 al quintale, a titolo di rimborso per l'imballaggio speciale necessario per il trasferimento del prodotto durante la stagione invernale.

Tale maggiorazione dovrà essere applicata per le spedizioni effettuate dal 22 gennaio al 28 febbraio 1943-XXI ed è consentita per le provincie di Alessandria, Cuneo, Bologna, Trento, Como, Viterbo, L'Aquila e Avellino.

(324) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

Trasformazione in consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio irriguo fra gli utenti delle acque irrigue del comune di Scalenghe (Torino).

Con decreto Reale 16 novembre 1942-XXI, n. 3272, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, al registro n. 8, foglio n. 79, il Consorzio irriguo fra gli utenti delle acque irrigue del comune di Scalenghe in provincia di Torino, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

(304)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI, n. 10788, il termine assegnato al Cons. naz. prof. Mario Ascione, quale commissario ministeriale per la gestione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Sassari con la collaborazione del signor comm. rag. Giuseppe Tomè, è prorogato al 31 marzo 1943-XXI.

(303)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50%	139004	245 —	Mattalia Caterina fu Vincenzo, moglie di Waser Alberto, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio, senza fede di vita, a favore di Bruna *Angela* fu Giovanni, ved. di Mattalia Vincenzo, dom. a Cuneo	Come contro, con usufrutto vitalizio, senza fede di vita, a favore di Bruna *Teresa Angela Pia Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	139002	245 —	Mattalia Emilia fu Vincenzo, moglie di Giordanengo Serafino, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	139005	245 —	Mattalia Maria fu Vincenzo, nubile, dom. a Cuneo, con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	324773	385 —	Liguori Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Calvanese *Annina* di Pasquale, ved. di Liguori Luigi, dom. in Napoli.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Calvanese *Marianna* di Pasquale, ecc., come contro.
Id.	204249	5.572 —	Peloggio Silvia fu Adriano, moglie di Paganini *Ettore*, dom. in Spezia, con usufrutto vitalizio a Pini Maria fu Giuseppe, ved. di Peloggio Adriano, dom. a Firenze.	Come contro, moglie di Paganini *Emilio Ettore*, ecc., come contro.
Id.	41586	1.053,50	Minerva Lucia fu Matteo, moglie di Gisotti *Antonio* di Donato, dom. in Canosa (Bari), con vincolo dotale.	Come contro, moglie di Gisotti *Vito Antonio* di Donato, ecc., come contro.
Id.	54276	539 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	54347	1.141 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	98829	14 —	*De Michele* Antonio di Giovanni, dom. a Milano.	*De Micheli* Antonio ecc., come contro.
Id.	141206	52,50	*De Benedetti Ersilia* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Ballauco Bianca, ved. di De Benedetti Filippo, dom. a Bordigliera (Porto Maurizio)	*Debenedetti Maria Maddalena Ersilia* fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	369958	70 —	Debenedetti *Maria Benedetta* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Ballauco Bianca ved. Debenedetti, dom. a Bordighera (Imperia)	Debenedetti *Maria Maddalena Ersilia* fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	147077	1.694 —	Gialloreto Gaetano fu Giosuè, dom. a Chieti, con usufrutto vitalizio a favore di Malnati *Linda* fu Pietro, ved. di Gialloreto Costantino, dom. a Mantova	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Malnati *Rosalinda* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	147075	1.386 —	Gialloreto Francesco fu Concezio, dom. a Chieti, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147076	1.386 —	Gialloreto Nicola fu Concezio, dom. a Chieti, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147072	308 —	Gialloreto Anna Domenica fu Giosuè, moglie di D'Ettore Eugenio, dom. a Philadelfia (Pensilvania), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147073	308 —	Gialloreto Camilla fu Giosuè, moglie di De Peppi Ruggero, dom. a New Jersey City (America), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147074	462 —	Michetti Pasqua fu Giustino, ved. di Gialloreto Giosuè, dom. a Chieti, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	479246	31,50	Polverino Salvatore, Giuseppina, Anna, Rosa e *Tommasina*, nubili, fu Vincenzo, le ultime tre minori sotto la tutela di Polverino Salvatore, dom. a Pianura (Napoli), tutti eredi indivisi del predetto loro padre, vincolato di usufrutto	Polverino Salvatore, Giuseppina, Anna, Rosa e *Maria Tommasina*, nubili, ecc., come contro.
Id.	855304	322 —	Leccisotti Maria Concetta fu Antonio, moglie di D'Alesio *Luigi*, dom. a Napoli, con vincolo dotale.	Come contro, moglie di D'Alesio *Giovanni Luigi*, ecc., come contro.
Id.	797265	367,50	*Tommasini* Antonietta fu Luigi, moglie di Prandi Matteo, dom. a Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di *Oddera Caterina* fu Gaetano, ved. *Tommasini* Luigi, dom. a Savona	*Tommasin* Antonietta Angela fu Luigi, moglie di Prandi Matteo, dom. a Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di *Odera Catterina o Caterina* fu Gaetano, ved. *Tommasin* Luigi, dom. a Savona
Rend. 5 %	139402	1.075 —	Albano Lidya fu *Giovanni*, maritata Luzzatto, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio ad *Albano Anna fu Federico, maritata Frangipane*, dom. a Roma.	Albano Lydia fu *Giuseppe Giovanni*, maritata Luzzatto, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a *Pellicani Anna fu Federico ved. Albano, rimaritata Frangipane*, dom. a Roma.
Id.	139403	1.075 —	Albano Francesco fu *Giovanni*, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	Albano Francesco fu *Giuseppe Giovanni*, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4676)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie sesta, rilasciate dall'Esattoria comunale di Cavriglia per il versamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Baldi Adante e Giulia, secondo l'art. 1 del ruolo terreni di detto Comune, n. 372405, in data 21 ottobre 1940, di L. 133,40, per la 1ª e 2ª rata; n. 978796, in data 10 aprile 1941, di L. 66,65, per la 3ª rata, n. 97817 in data 30 aprile 1941, di L. 66,65, per la 4ª rata; n. 978820, in data 30 aprile 1941, di L. 66,65, per la 5ª rata; n. 372355, in data 30 dicembre 1940, di L. 66,65, per la 6ª rata, le prime quattro con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito redimibile 5 % agli stessi Baldi Adante e Giulia, e la quinta, relativa alla 6ª rata, con delega all'istante Lombardi Idilio, direttore della Banca commerciale di S. Giovanni Valdarno.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numeri 438401 e 440581, quarta serie, di L. 183 (centottantatre) rispettivamente, rilasciate il 20 agosto 1937 la prima e il 24 dicembre 1937 la seconda dall'Esattoria comunale di Campagnola Emilia, per il versamento della quarta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Plessi Domenico fu Giuseppe, secondo l'art. 69 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Plessi Domenico fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Emilia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 719700, settima serie, di L. 117 (centodiciassette), rilasciata in data 9 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Mazara del Vallo, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Marino Paola fu Michele in Savallo Giuseppe, secondo l'art. 366 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Savallo Giuseppe fu Antonino (Piano Savallo Petrosino) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 58

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie III n. 762786, di L. 116,66 (centosedici e cent. 66), rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Auditore (Pesaro) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cecchini Palma ed altri, secondo l'art. 27 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Piccari Pietro fu Giovanni per il ritiro dei corrispondent titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937 n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pesaro, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 876174, sesta serie, di L. 120 (centoventi), rilasciata il 31 ottobre 1940 dall'Esattoria comunale di Frosinone, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Boccardi Angela Antonia e Fioretti Vincenzo coniugi, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Minotti Silverio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 312454, terza serie, di L. 317 (trecentodiciassette), rilasciata il 26 maggio 1937-XV dall'Esattoria comunale di Ferentino, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Leoni Pietro fu Giuseppe, secondo l'art. 458 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Leoni Leonardo fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di prima serie n. 333080, di L. 33,35, e n. 333081, di L. 316,65, rilasciate in data 29 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Merì, per versamento della quarta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Maimone Salvatore fu Letterio ed Ortoleva Maria Teresa fu Saverio, coniugi, rispettivamente per l'art. 2 del ruolo fabbricati e 31 terreni del comune di Merì, con delega a Mainone Salvatore fu Letterio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(310)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 28 gennaio 1943-XXI - N. 18

Albania (I)	[illegible]	Islanda (I)	2,9877
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,041[illegible]	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22,9[illegible]	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,969	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,387[illegible]	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,604	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	85,80
Id 3,50 % (1902)	84,275
Id 3 % lordo	72,80
Id. 5 % (1935)	89,775
Redimib. 3,50 % (1934)	79,725
Id 5 % (1936)	94,20
Id 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	96,525
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,675
Id. 4 % (15-12-43)	99,625
Id. 5 % (1944)	99,55
Id. 5 % (1949)	95,125
Id. 5 % (15-2-50)	95,075
Id. 5 % (15-9-50)	94,975
Id. 5 % (15-4-51)	95,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951-XXIX

Si notifica che il giorno di lunedì 15 febbraio 1943-XXI, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5% delle venticinque serie scadenti il 15 aprile 1951-XXIX, emesse in base al R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 223, del 26 settembre 1931-IX, avranno luogo il giorno 13 dello stesso mese di febbraio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 28 gennaio 1943-XXI

(325) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco n. 5 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio relativo alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 1942-XX.

Trascrizione n. 2, da Tagliabue Ambrogio a Minotti Mario, riguardante il marchio n. 60586, per cessione, come da contratto del 19 novembre 1941, registrato a Milano al n. 46252, vol. 4079, atti privati, di cui alla nota depositata il 12 febbraio 1942.

Trascrizione n. 3, da Tagliabue Ambrogio a Minotti Mario, riguardante il marchio n. 62734, per cessione, come da contratto del 19 novembre 1941, registrato a Milano al n. 46252, vol. 4079, atti privati, di cui alla nota depositata il 12 febbraio 1942.

Trascrizione n. 4, da Augusto Pollitzer a Augusto Pollitzer Succ., riguardante il marchio n. 22296, per mutamento di denominazione, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste del 19 luglio 1941, di cui alla nota depositata il 2 gennaio 1942.

Trascrizione n. 5, da Augusto Pollitzer Succ. a «Pollitzer S. A.», riguardante il marchio n. 22296, per costituzione di società, come da atto del 30 settembre 1938 a rogito notar Ezio Galante, registrato a Trieste al n. 1757, vol. 34, atti pubblici, di cui alla nota depositata il 2 gennaio 1942.

Trascrizione n. 6, da «Pollitzer S. A.» a «Antiche Ditte Riunite Industrie Adriatiche (A.D.R.I.A.)» Stabilimento Industriale Fabbrica Saponi S. A., riguardante il marchio n. 22296, per mutamento denominazione sociale, come da verbale assembleare del 14 giugno 1940, registrato a Trieste al n. 166, vol. 104, atti privati, di cui alla nota depositata il 2 gennaio 1942.

Trascrizione n. 7, da Anna Jadelhauser a Remo Alessandrelli, riguardante il marchio n. 57473, per cessione, di cui all'atto del 7 agosto 1941 a rogito notar Giovanni Salvo, registrato a Catania al n. 667, vol. 466, atti pubblici, come da nota depositata il 21 febbraio 1942.

Trascrizione n. 8, da Tolotti Ferruccio a Vidal Angelo, riguardante il marchio n. 47786, per cessione, di cui all'atto del 20 dicembre 1941, registrato a Venezia al n. 7100, vol. 469, atti privati, come da nota depositata il 2 febbraio 1942.

Trascrizione n. 44, da Società Anonima Farmaceutici Italia Acna Schiapparelli a «Società Farmaceutici Italia», riguardante il marchio n. 53052, per mutamento di denominazione, come da verbale assembleare del 13 febbraio 1936, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 45, da S. A. Compagnia Farmaceutica Cofa a I. G. Farbenindustrie A. G., riguardante il marchio n. 62422, per cessione, di cui all'atto del 31 marzo 1941, registrato a Milano al n. 30907, vol. 4067, atti privati, come da nota depositata il 29 ottobre 1941.

(293)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso), Sturno (Avellino), Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), Roccafluvione (Ascoli Piceno), Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), Tolfa (Roma), Guasila (Cagliari) e Guspini (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli; dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Michele Notte fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelpetroso (Campobasso);

2) Il prof. Antonio Capobianco fu Federico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sturno (Avellino);

3) Il dott. Biagio Santoro fu Paolo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno);

4) Il signor Carlo Gentili fu Emidio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccafluvione (Ascoli Piceno);

5) Il dott. Ottorino Cocci fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno).

6) Il cav. Giulio Serafini fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma);

7) Il signor Salvatorangelo Simbula fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guasila (Cagliari);

8) Il signor Giulio Cesare Agus fu Giuseppe Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(248)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Beato Giovanni Liccio» di Caccamo, in liquidazione, con sede in Caccamo (Palermo).

Nella seduta tenuta l'11 gennaio 1943-XXI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Beato Giovanni Liccio» di Caccamo, in liquidazione, con sede in Caccamo (Palermo), il dott. rag. Umberto Filosto fu Rosario è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(306)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Bando di arruolamento volontario per allievi guardia nel Corpo di polizia dell'Africa italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale;

Vista la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, sulle modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

Visti gli articoli 15, 16, 18, 19, 22, 23 e 239 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana approvato con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754;

Vista la legge 7 maggio 1942-XX, n. 580, sull'aumento temporaneo dell'organico del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Riconosciuta la opportunità di coprire le vacanze verificatesi nel ruolo delle guardie e allievi guardia del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto l'arruolamento volontario per allievi guardia nel Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Art. 2.

Per poter concorrere all'arruolamento ad allievo guardia è necessario:

a) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

b) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici e non appartenere alla razza ebraica;

c) avere compiuto i 18 anni e non superato i 26 alla data di emanazione del presente bando, salvo gli aumenti previsti dalle speciali disposizioni vigenti;

d) aver tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;

e) aver conseguito la licenza elementare superiore;

f) essere celibe o vedovo senza prole;

g) avere statura non inferiore a m. 1,70, ad eccezione dei musicanti e degli specializzati di cui all'art. 29 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, per i quali il requisito di statura è ridotto a m. 1,65;

h) aver piena ed incondizionata idoneità fisica al servizio militare in Africa.

Sono esclusi dall'arruolamento gli aspiranti iscritti alle liste di leva della Regia marina, della Regia aeronautica e gli elementi del Regio esercito appartenenti alle specialità: marconisti, telegrafisti, autieri, automobilisti, trattoristi, teleferisti, artificieri, spolettatori, carristi e alle truppe alpine.

Art. 3

Il servizio prestato nel Corpo di polizia dell'Africa italiana vale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Art. 4.

La domanda redatta in carta da bollo da L. 8 e sottoscritta di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero dell'Africa Italiana — Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana — entro il 30 giugno 1943-XXI. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno, è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di 30 giorni dalla scadenza normale.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Comando generale predetto.

Gli aspiranti che si trovino in servizio militare presenteranno le domande al Corpo dal quale dipendono che le trasmetterà al Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana unendovi il libretto personale mod. 340 del catalogo R. E. del candidato.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) cognome, nome e paternità;

2) luogo e data di nascita;

3) domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero dell'Africa Italiana — Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

4) esatta statura;

5) titolo di studio posseduto;

6) professione civile;

7) per i militari in servizio o in congedo, eventuale specializzazione nel Regio esercito, o frequenza dei corsi di specializzazione organizzati dalla G.I.L.;

8) elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui l'aspirante ha il suo domicilio, in carta da bollo da L. 6 da cui risulti che il candidato è iscritto al P.N.F. per l'anno in corso con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista i quali risultino iscritti al P.N.F. ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o in sua vece da uno dei Vicesegretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F., giusta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5390/1-7 in data 17 gennaio 1941-XIX, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo al certificato di iscrizione al P.N.F. purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Deve essere però vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari del Partito stesso, nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966; nonchè per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A.O.I. dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV; ovvero in dipendenza dell'attuale guerra;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12.

Il limite massimo di età stabilito per gli aspiranti allievi guardia è aumentabile:

a) di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale o partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, fino al 31 luglio 1939-XVII ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, anche in qualità di assimilati o militarizzati, e per quelli che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) di quattro anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e per gli invalidi in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

c) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922-I, appartennero ai Fasci di combattimento a termine dell'art. 3 del decreto

17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI;

d) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F., da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano tra loro, ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine dei commi di cui alle lettere *a*) e *b*);

e) a 39 anni, a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore.

L'elevazione di cui alla lettera *e*) si cumula con quelle previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

3) certificato medico, su carta da bollo da L. 6 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed incondizionata idoneità al servizio coloniale nonchè la di lui precisa statura.

Tale documento deve essere rilasciato dal medico del Corpo per gli aspiranti che si trovino in servizio militare; per quelli in congedo sia in Patria che in colonia, da un medico militare, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario del luogo di residenza; per i residenti all'estero dal sanitario del competente ente diplomatico o consolare.

Gli aspiranti invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica definitiva tutti gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica.

4) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, o copia del foglio matricolare oppure certificato del l'esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva di terra

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè dalla dichiarazione integrativa prevista dalle apposite circolari emanate dal Ministero della guerra.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze – Direzione generale pensioni di guerra – o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra debitamente legalizzato dal prefetto;

5) certificato di stato libero, e per i vedovi certificato da cui risulta che non hanno prole, su carta da bollo da L. 6;

6) titolo di studio (licenza elementare superiore);

7) dichiarazione di accettazione della ferma di anni tre, su carta semplice;

8) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 6;

9) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 18;

10) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal podestà del Comune o dei Comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi.

Per i residenti nell'Africa italiana, tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative locali;

11) dichiarazione esplicita, su carta semplice, di appartenenza alla razza ariana, tenendo presente, agli effetti di tale dichiarazione che nel caso di attestazione falsa, non soltanto l'aspirante verrà escluso dall'arruolamento ma saranno adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge;

12) fotografia di epoca recente, in duplice copia, formato tessera e senza copricapo, entrambe firmate dall'interessato.

I minori, non ancora in servizio militare dovranno inoltre presentare l'atto di assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, all'arruolamento nel Corpo P. A. I., su carta da bollo da L. 8.

Avvertenze: in caso di povertà, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dalla competente autorità, tutti i documenti indicati nel presente articolo (domanda eccettuata), possono essere presentati in carta semplice.

Gli aspiranti che si trovano in servizio militare sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 8, 9 e 10.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 5, 8, 9 e 10, del presente articolo devono essere in data non anteriore ai due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda e quelli ai nn. 2, 3, 5, 8, 9 e 10, debbono essere debitamente legalizzati; il titolo di studio dovrà essere legalizzato se prodotto in copia; le fotografie dovranno contenere la legalizzazione della firma da parte del podestà o di un notaio solo per gli aspiranti che si trovino in congedo. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma o dalle autorità militari o del Corpo degli agenti di P. S.

Art. 6.

Il Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana a suo giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificarne i motivi può non ammettere nel Corpo chiunque non ritenga adatto allo speciale servizio.

Gli aspiranti che in base all'esame dei documenti risultino ammissibili nel Corpo di polizia dell'A. I. riceveranno apposita comunicazione nella quale saranno indicati giorno e località della presentazione. Le domande degli aspiranti cui non venga inviata la comunicazione suddetta entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stesse, s'intenderanno respinte.

Ai candidati convocati per l'accertamento della loro idoneità al servizio nel Corpo, saranno rimborsate le spese di viaggio in terza classe e corrisposta la relativa trasferta agli aventi diritto.

Art. 7.

Gli allievi guardia dovranno frequentare il corso di addestramento previsto dall'art. 19 del regolamento generale del Corpo P. A. I., presso la scuola addestramento di polizia dell'A. I.

Il Comando generale del Corpo P. A. I. durante i termini di validità del presente bando può attuare vari corsi.

Gli allievi guardia che abbiano superato gli esami finali del corso da essi frequentato e vengano dichiarati idonei saranno nominati guardia con anzianità assoluta riferita alla data del termine del corso e relativa in relazione alla graduatoria riportata

Gli allievi guardia in qualsiasi momento durante il corso potranno essere dichiarati non idonei, in tal caso saranno prosciolti dalla ferma e, qualora siano soggetti ad obblighi militari, saranno messi a disposizione dell'autorità competente.

Art. 8.

Agli allievi guardia spettano le paghe e gli assegni ed ogni competenza stabilita per i pari grado dell'Arma dei CC. RR. in analoga posizione e destinazione di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1943-XXI

Il Ministro: TERUZZI

(311)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.